

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, rammenta la deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 18 aprile 2014, recante “*Affidamento della conservazione di alcune tipologie di atti e documenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del d.p.c.m. 3 dicembre 2013, all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione. Impegno di spesa.*”, con la quale la Regione ha posto le basi per il processo di conservazione della propria documentazione digitale.

Illustra alla Giunta l’opportunità che la Regione Autonoma Valle d’Aosta si costituisca quale “Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici” in favore degli enti locali valdostani, al fine di promuovere e governare la realizzazione del processo di conservazione della documentazione digitale, trasferendo soluzioni tecniche ed organizzative atte a supplire il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione, con positive ricadute in termini di ottimizzazione dei processi, contenimento e razionalizzazione della spesa, interoperabilità tra sistemi informatici e integrazione dei processi di servizio.

Riferisce che:

- con comunicazione prot. n. 2710 del 12 ottobre 2015, il Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha chiesto di esperire gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione di un accordo con il Polo Archivistico Regionale dell’Emilia Romagna – PARER, per la conservazione dei documenti informatici a favore di tutti gli enti locali valdostani e delle loro forme associative;
- con nota protocollo n. 625 del 29 gennaio 2016, è stata svolta un’indagine preliminare volta ad individuare l’interesse degli enti locali ad aderire ad un coordinamento da parte della Regione per quanto concerne la conservazione digitale, a cui hanno risposto in maniera affermativa la totalità degli enti locali interpellati (Comuni, Unités des Communes, Consorzio BIM, Sportello Unico degli Enti locali);
- con lettera protocollo n. 976/37.22.07 del 25 marzo 2016, la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta – a seguito della richiesta protocollo n. 1239, formulata dalla Regione il 16/02/2016 – ha dato il nullaosta all’assunzione da parte della Regione del ruolo di “*Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici*” per gli enti presenti sul territorio regionale, secondo il modello organizzativo allegato alla presente deliberazione.

Evidenzia che, in base al modello organizzativo proposto, la Regione:

- assumerà le azioni necessarie a supportare il processo di invio in conservazione degli atti e documenti in formato elettronico, quali:
  - accordi con il conservatore, di cui diverrà l’interlocutore;
  - coordinamento scientifico ed archivistico della produzione del pacchetto di versamento e del suo trasferimento nel sistema di conservazione;
  - supporto, formazione e consulenza agli Enti produttori, per i processi di conservazione;
- si avvarrà di strutture interne ed esterne alla sua organizzazione, ed in particolare del CELVA, per il supporto gestionale ed organizzativo;
- metterà a disposizione, sostenendo gli oneri di gestione e manutenzione, in forma di servizio, gli strumenti informatici necessari all’invio in conservazione, i cui oneri di manutenzione e gestione annuali, in via prudenziale sono stimati in 40.000,00 euro annui.

Precisa che al singolo ente produttore (Regione e Enti locali aderenti) rimarranno:

- le responsabilità che la legislazione - commi 3 e 4 dell’art. 7 delle regole tecniche per la conservazione, DPCM 3 dicembre 2013 - imputa all’Ente produttore, stabilendo che il

ruolo di Responsabile della conservazione deve essere ricoperto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato e che tale ruolo, in ogni caso, non può essere ricoperto da un soggetto terzo ed esterno all'ente;

- la gestione dei rapporti con le ditte fornitrici dei software che presiedono alla formazione o gestione della documentazione prodotta ed i relativi oneri di adeguamento dei sistemi versanti, fermo restando il ruolo di coordinamento del CELVA;
- gli oneri di configurazione ed attivazione del servizio, in via prudenziale stimati nell'importo di euro 800,00 una tantum per singolo ente.

Informa che, al fine dell'assunzione da parte della Regione del ruolo di *“Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici”* per gli enti presenti sul territorio regionale, è necessario sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna - revocando quello sottoscritto con lo stesso Istituto in data 5 giugno 2014, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 18 aprile 2014 - il cui schema, di durata quinquennale, è in corso di condivisione, comporta un costo annuale di euro 24.400,00 IVA inclusa e sarà approvato con successiva propria deliberazione..

Propone, pertanto, di:

- approvare la costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta quale *“Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici”* per gli Enti locali, secondo il modello organizzativo allegato alla presente deliberazione;
- revocare l'accordo di collaborazione sottoscritto in data 5 giugno 2014 tra la Regione e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione con lo stesso Istituto, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell'art. 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, il cui schema, di durata quinquennale, è in corso di condivisione, comporta un costo annuale di euro 24.400,00 IVA inclusa e sarà approvato con successiva propria deliberazione;
- approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione, in qualità di Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici, e i soggetti aderenti in qualità di *“enti produttori”*.

## LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- preso atto, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta in data 21 giugno 2016 e trasmesso con nota prot. n. 584 del 22 giugno 2016;
- richiamati:
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), in particolare l'art. 15 che stabilisce che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
  - la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in particolare l'articolo 19, che prevede: *“Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione*

*di attività di interesse comune o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005.”;*

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”, in particolare l’articolo 104, che al comma 1 dispone quanto segue: “*Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.*”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), in particolare l’articolo 2 che stabilisce che “*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”;
- richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30/12/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Legislativo e legale, in assenza del Segretario generale della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

- 1) di approvare la costituzione della Regione Autonoma Valle d’Aosta quale “*Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici*”, per gli Enti locali, secondo il modello organizzativo allegato alla presente deliberazione;
- 2) di revocare l’accordo di collaborazione sottoscritto in data 5 giugno 2014 tra la Regione Valle d’Aosta e l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione con lo stesso Istituto, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell’art. 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, il cui schema, di durata quinquennale, è in corso di condivisione, comporta un costo annuale di euro 24.400,00 IVA inclusa e sarà approvato con successiva propria deliberazione;
- 3) di approvare l’allegato schema di convenzione tra la Regione, in qualità di Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici, e i soggetti aderenti in qualità di “enti produttori”, comportante un costo annuale di euro 40.000,00 per l’acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione degli strumenti informatici necessari all’invio in conservazione;
- 4) di approvare la spesa complessiva per un importo pari a euro 128.800,00 (centoventottomilaottrecento/00), derivante dalla somma dell’importo di euro 64.400,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, prenotandola sui seguenti capitoli e richieste del

bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018, che presentano la necessaria disponibilità

#### **Anno 2017**

- euro 32.200,00 sul capitolo 20481 (“Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale”), richiesta 7405 (“Spese per la manutenzione e l’assistenza delle procedure applicative”);
- euro 32.200,00 sul capitolo 20616 (“Spese per la gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione per gli enti locali”), richiesta 17463 (“Spese per la gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione per gli enti locali”);

#### **Anno 2018**

- euro 32.200,00 sul capitolo 20481 (“Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale”), richiesta 7405 (“Spese per la manutenzione e l’assistenza delle procedure applicative”);
- euro 32.200,00 sul capitolo 20616 (“Spese per la gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione per gli enti locali”), richiesta 17463 (“Spese per la gestione e manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione per gli enti locali”);

- 5) di stabilire che per la spesa complessiva di euro 193.200,00 (centonovantatremiladuecento/00), derivante dalla somma dell’importo di euro 64.400,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa in parti uguali (euro 32.200,00) sui capitoli 20481 – richiesta 7405 e 20616 – richiesta 17463, dei futuri bilanci della Regione;
- 6) di dare atto che restano a carico dei singoli enti locali aderenti i costi per l’integrazione dei propri sistemi da e verso l’infrastruttura regionale;
- 7) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della struttura Sistemi informativi e tecnologici l’impegno della spesa e la riduzione degli impegni di spesa assunti con deliberazione della Giunta regionale n. 532/2014 riferiti alle annualità 2017 e 2018.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
POLO DI COORDINAMENTO PER LA CONSERVAZIONE  
MODELLO ORGANIZZATIVO

**1) Il modello organizzativo**

Il modello organizzativo che la Regione Autonoma Valle d'Aosta intende perseguire è attualmente unico sul territorio nazionale e rappresenta una nuova configurazione rispetto a quelle recentemente illustrate dall'AGID (dicembre 2015). Esso tiene conto dei requisiti del sistema di conservazione dei documenti informatici declinati dall'art. 44 del CAD che devono:

- a) garantire l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento conservato;
- b) garantire l'integrità del documento conservato;
- c) garantire la leggibilità e l'agevole reperibilità del documento conservato;
- d) garantire la continuità di disponibilità nel tempo, la tutela del documento conservato e la protezione dei suoi contenuti in conformità a quanto disposto dagli artt. da 31 a 36 e dall'allegato b del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Il modello tiene altresì conto della natura dimensionale ed organizzativa, nonché delle particolarità degli enti presenti sul territorio, andando a supplire alla carenza di professionalità specifiche e di risorse finanziarie presso entità amministrative di dimensioni ridotte e distribuite su di un territorio morfologicamente complesso.

In un'ottica di riduzione della spesa e di razionalizzazione delle risorse organizzative ed ICT, è certamente molto più performante, in termini di rapporto tra qualità del servizio e spesa per allestire e mantenere tale livello, costruire una visione di sistema, articolata come segue.

- Polo di coordinamento – Amministrazione regionale
  - risponde alla necessità di professionalità specifiche per la preparazione dei versamenti usufruendo, in maniera stabile e senza ulteriori aggravii economici, di quelle già presenti nei ruoli dell'Amministrazione regionale;
  - agevola la produzione dei pacchetti di versamento, individuando in maniera univoca gli elementi della loro composizione da concordare con il Conservatore, che avrà di conseguenza un unico interlocutore;
  - assicura la trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento nel rispetto di quanto definito, tra il Responsabile della conservazione e il Conservatore, per mezzo di un sistema versante unitario.
- Soggetto tecnologico a cui viene affidato il sistema di versamento – società *in-House* INVA
  - gestisce in modo uniforme la produzione e l'invio dei pacchetti di versamento;
  - manutiene, su committenza della Regione, il sistema di versamento e ne cura il progressivo sviluppo e adattamento alle esigenze dei versamenti;
  - permette il dialogo tra il sistema di versamento e le diverse configurazioni tecnico-organizzative degli Enti produttori;
  - si presenta come interlocutore per le ditte produttrici degli applicativi informatici in uso presso gli Enti produttori, fornendo professionalità e conoscenza nel settore.
- Soggetto terzo a cui viene affidato il servizio di conservazione (Conservatore) – ParER

- è incaricato dalla Regione, a suo nome e per gli Enti che aderiscono al Polo di coordinamento per la conservazione, di conservare i documenti elettronici prodotti;
  - è il soggetto a cui viene delegata la funzione di Responsabile del servizio di conservazione;
  - si fa carico di affrontare gli investimenti necessari per garantire i livelli prescritti, sia in termini di qualità che di sicurezza, dalle regole tecniche per la conservazione di cui al DPCM 3 dicembre 2013;
  - è accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale per operare in tal senso e assicura che i livelli di qualità e sicurezza del servizio siano sempre garantiti in coerenza con la normativa vigente.
- Soggetto che opera per fornire assistenza diretta agli enti locali – Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA)
    - fornisce supporto organizzativo agli enti locali nello svolgimento delle loro attività;
    - armonizza le azioni dei singoli enti locali attraverso operazioni atte a favorire la loro corretta adesione all'iniziativa;
    - svolge attività di informazione periodica agli enti locali sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
    - promuove momenti di formazione rivolti agli enti locali, approfondendo ed ampliando le loro conoscenze in campo tecnologico.

Il processo di conservazione dei documenti informatici inizia con la presa in carico del documento da parte del sistema di conservazione ma, al fine di consentire la corretta conservazione di tale documento, risulta di fondamentale importanza già la fase di formazione del pacchetto di versamento.

I contenuti dei pacchetti e i tempi di invio al sistema di conservazione devono essere preventivamente definiti e concordati con il Conservatore; di conseguenza, gli Enti produttori - e per essi i soggetti tecnici individuati - sono tenuti a rispettare diligentemente le modalità ed i tempi stabiliti.

Ogni sistema di gestione documentale risulta in ogni caso logicamente distinto da quello di conservazione in termini di infrastrutture informatiche e di metodologie organizzative e procedurali.

## 2) Fasi della gestione documentale

Di seguito vengono descritte le diverse fasi e responsabilità per la gestione del documento dalla sua produzione alla sua conservazione:

**Tabella 1**

Fase	Responsabile	Strumento informatico utilizzato
Formazione del documento	Ente produttore	Sistema informativo dell'Ente produttore
Gestione del documento	Ente produttore	Sistema informativo dell'Ente produttore
Archiviazione	Ente produttore	Sistema informativo dell'Ente produttore
Predisposizione dei modelli per la creazione dei pacchetti di versamento	Polo di Coordinamento	
Risoluzione delle anomalie	Polo di Coordinamento	

relativamente al punto precedente		
Predisposizione del pacchetto di versamento (compilazione dei metadati, inserimento dei file nei formati concordati e di cui sia garantita la leggibilità )	Ente produttore	Software “Sistema di gestione versamento e selezione” (SGVS)
Verifica del contenuto del pacchetto di versamento (formati, leggibilità file, completezza dei metadati)	Soggetto tecnologico incaricato	Software “Sistema di gestione versamento e selezione” (SGVS)
Eventuale completamento e/o correzione delle problematiche, rilevate dal Soggetto tecnologico incaricato, sui contenuti per la predisposizione del pacchetto di versamento	Ente produttore	Software “Sistema di gestione versamento e selezione” (SGVS)
Generazione e trasmissione del pacchetto di versamento al Conservatore	Soggetto tecnologico incaricato	Software “Sistema di gestione versamento e selezione” (SGVS)
Segnalazione e risoluzione delle eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte del sistema di conservazione	Soggetto tecnologico incaricato	Software “Sistema di gestione versamento e selezione” (SGVS)
Conservazione (per i compiti e le responsabilità si rimanda alla legislazione di settore e agli accordi/convenzioni)	Conservatore accreditato AGID	Sistema informativo del ParER

### **3) Il Responsabile della conservazione**

Il Responsabile della conservazione è una figura interna all’Ente produttore; nel caso dell’affidamento all’esterno del servizio di conservazione, il Responsabile della conservazione rimane sempre in seno al produttore, ma delega al Conservatore la funzione di Responsabile del servizio di conservazione.

Ciò significa che la fase operativa della conservazione, individuata nel sistema ICT allestito in totale aderenza alle regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013, può essere delegata a terzi in caso di outsourcing, ma è riconducibile sempre al Responsabile della conservazione dell’Ente produttore.

### **4) Attori e ruoli, attività e responsabilità relativi al processo di conservazione**

#### **Regione Autonoma Valle d'Aosta – coordinamento attività volte alla conservazione**

E’ la persona giuridica alla quale si affida il compito di:

- individuare e sottoscrivere accordi o contratti con il Conservatore;
- validare la proposta inoltrata dal soggetto tecnologico agli Enti locali valdostani per la realizzazione degli interventi indicati alla seconda e quarta riga della tabella 2.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente archivistici e architettureali del sistema di versamento deve:

- predisporre i modelli dei pacchetti di versamento in accordo con il Conservatore;
- presiedere all'individuazione dei metadati caratteristici di ciascun documento per la produzione del file in formato XML;
- risolvere le eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte del sistema di conservazione quando queste attengano alla predisposizione dei modelli di versamento e ai metadati specifici (xml);
- mettere a disposizione degli Enti produttori il sistema informatico (SGVS) per l'invio dei pacchetti di versamento al sistema di conservazione;
- collaborare con il CELVA al fine di fornire formazione e informazione rivolta agli Enti produttori.

Oltre agli oneri in qualità di Ente produttore, saranno di sua competenza:

- gli oneri globalmente contratti con il Conservatore nelle forme e sui capitoli di spesa individuati;
- gli oneri rilevanti dalla manutenzione del sistema di versamento (SGVS) e dall'hosting dello stesso.

#### **Regione Autonoma Valle d'Aosta – Ente produttore**

La Regione è anche Ente produttore per quanto concerne i propri atti e documenti e sottostà alle stesse regole e responsabilità in capo all'Ente produttore (vedi di seguito).

#### **Enti locali valdostani e loro forme associative – Ente produttore (Comuni, Unités, BIM)**

L'Ente produttore è la persona fisica o giuridica che ha il compito di predisporre, secondo i modelli approntati dal Polo di coordinamento, il pacchetto di versamento prodotto nel contesto del sistema di gestione documentale e contenente i documenti corredati dei necessari metadati descrittivi.

Eventuali errori nel contenuto dei pacchetti di versamento per l'invio ai sistemi di conservazione saranno riferibili in via diretta ed immediata al produttore del pacchetto di versamento, qualora non riconducibili alla tecnologia messa a disposizione dal Polo di Coordinamento, di cui sarà responsabile il soggetto tecnologico individuato (INVA SpA).

Gli errori risiedono ad esempio:

- nella compilazione di un pacchetto di versamento non in linea con le indicazioni/accordi presi con il Polo di Coordinamento ed il Responsabile del servizio di conservazione;
- nel consegnare un file di metadati non coincidente con i documenti riversati nel sistema di conservazione.

L'Ente produttore presidia la fase di generazione del pacchetto di versamento e ne verifica il contenuto e la sua leggibilità. Le attività operative di cui si dovrà occupare sono le seguenti:

- produrre i file contenenti i metadati necessari all'indicizzazione dei documenti curandosi della corrispondenza tra gli stessi e l'oggetto conservato;
- garantire l'effettiva leggibilità dei documenti informatici;



- assicurare la continuità dei documenti inviati in conservazione;
- risolvere eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte del sistema di conservazione.

Parimenti sarà suo onere rendere possibile la comunicazione ed il riuso dei metadati gestiti dai propri software con il software di versamento (SGVS), con l'obiettivo di automatizzare al massimo livello la compilazione dei pacchetti di versamento, rispettando i requisiti e i tempi stabiliti dal Polo di coordinamento.

### **Conservatore - Sistema di conservazione (PARER)**

Per la definizione ed i compiti nonché le responsabilità si rimanda alla legislazione di settore e agli accordi/convenzioni che il Polo di coordinamento stipulerà.

### **Soggetto tecnologico cui viene affidato il Sistema di versamento (INVA)**

La Regione in qualità di Polo di coordinamento e di Ente produttore si avvarrà di un soggetto tecnologico esterno per la gestione, adeguamento e manutenzione del software che presiede alla produzione dei pacchetti di versamento e al loro trasferimento presso il Conservatore.

Le attività di sua competenza sono:

- predisposizione dell'architettura tecnologica per i trasferimenti dagli enti locali valdostani al sistema versante;
- adeguamento del software denominato Sistema di Gestione e Versamento e Selezione (SGVS) ai versamenti;
- adeguamento di SGVS alle tipologie di versamento quando queste richiedano ulteriori implementazioni rispetto all'infrastruttura di base per rispondere alle esigenze degli enti locali valdostani secondo quanto stabilito dal Polo di Coordinamento, astenendosi da qualsiasi modifica non concordata;
- manutenzione del sistema nella sua integralità;
- segnalazione e risoluzione delle eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte del sistema di conservazione interfacciandosi, a seconda dell'anomalia riscontrata, con il Polo di coordinamento o con l'Ente produttore.

Gli errori nel trasferimento del contenuto ai sistemi di conservazione saranno riferibili in via diretta ed immediata al soggetto tecnologico che avrà in gestione il sistema versante, di conseguenza sarà di sua competenza curare l'acquisizione del pacchetto di versamento nel sistema SGVS, monitorando eventuali anomalie, e, se del caso rifiutare il pacchetto di versamento, segnalando le irregolarità riscontrate secondo le specifiche concordate con il Polo di coordinamento. In particolare curerà:

- la conformità dei formati dei file;
- la leggibilità dei file;
- la generazione del pacchetto di versamento;
- la verifica del contenuto e della leggibilità del pacchetto in fase di trasferimento e consegna.

### **Supporto organizzativo e azioni formative – CELVA**

Il CELVA (Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta) ha la funzione di supportare gli enti locali nello svolgimento delle loro attività, nell'ambito del Sistema delle Autonomie della Valle d'Aosta. Sono soci del CELVA i 74 Comuni della Valle d'Aosta, le 8 Unités des Communes valdôtaines e il Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) della Valle d'Aosta.

Il CELVA esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali valdostani e assicura loro la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Come riportato nel proprio Statuto, considerata l'attività mutualistica, il CELVA svolge in particolare le seguenti funzioni:

- prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software.

In tale quadro generale, al fine di attuare la presente iniziativa volta a sviluppare un sistema regionale di conservazione dei documenti informatici, il CELVA si pone come punto di riferimento per gli enti locali, quali Enti produttori, collaborando attivamente nelle diverse fasi progettuali con la Regione e la società INVA.

In particolare, il CELVA avrà il compito di:

- fornire supporto organizzativo agli enti locali nello svolgimento delle loro attività;
- armonizzare le azioni dei singoli enti locali attraverso operazioni atte a favorire la loro corretta adesione all'iniziativa;
- svolgere attività di informazione periodica agli enti locali sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- promuovere momenti di formazione rivolti agli enti locali, approfondendo ed ampliando le loro conoscenze in campo tecnologico.

## **5) Oneri relativi al processo di conservazione**

Rispetto agli oneri inerenti ai soggetti terzi coinvolti nell'iniziativa (ovvero ParER, INVA e fornitori di applicativi degli Enti produttori), si definisce la seguente suddivisione degli stessi oneri:

**Tabella 2**

	Regione	Ente produttore	
Conservatore	X		Accordo per l'affido in conservazione di atti e documenti

Sistema di gestione dei pacchetti di versamento		x	Predisposizione dell'architettura tecnologica per i trasferimenti
Sistema di gestione dei pacchetti di versamento	X		Adeguamento di SGVS alle tipologie di versamento
Sistema di gestione dei pacchetti di versamento		x	Adeguamento di SGVS alle tipologie di versamento quando queste richiedano ulteriori implementazioni
Sistema di gestione dei pacchetti di versamento	X		Manutenzione del sistema nella sua integralità
Sistema di gestione dei pacchetti di versamento	X		Hosting di SGVS
Software di produzione (sistemi versanti)	X	x	Adeguamenti e predisposizione dei software in uso presso gli Enti produttori

Allegato 2) alla deliberazione della Giunta regionale n. 845 in data 24 giugno 2016

**(SCHEMA DI) CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL POLO DI COORDINAMENTO  
PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI**

**TRA**

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, di seguito “REGIONE” o “Parte”, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, nato a Brusson (AO), il 13/06/1949, in qualità di rappresentante legale,

**E**

\_\_\_\_\_, di seguito “ENTE PRODUTTORE” o “Parte”, con  
sede in \_\_\_\_\_ (Valle d'Aosta), codice fiscale  
\_\_\_\_\_, rappresentato da  
\_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nel presente atto ai  
sensi \_\_\_\_\_

di seguito congiuntamente le Parti,

**PREMESSO CHE**

la presente convenzione opera nel rispetto:

- dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, per cui le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- dell'art. 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, per cui, per la realizzazione di progetti di sviluppo, gli enti locali possono stipulare con altri enti pubblici apposite convenzioni;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 (d'ora in avanti “Codice dei beni culturali”);
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, (d'ora in avanti “CAD”);
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”, (d'ora in avanti “Regole tecniche”);
- delle “Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici” pubblicate nel dicembre del 2015 dall'Agenzia per l'Italia Digitale (d'ora in avanti “AgID”);
- della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ recante “Costituzione del Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici”;

## CONSIDERATO CHE

- l'art. 44 del CAD individua i requisiti del sistema di conservazione dei documenti informatici che devono fornire le seguenti garanzie:
  - 1) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento conservato;
  - 2) l'integrità del documento conservato;
  - 3) la leggibilità e l'agevole reperibilità del documento conservato;
  - 4) la continuità di disponibilità nel tempo, la tutela del documento conservato e la protezione dei suoi contenuti in conformità a quanto disposto dagli artt. da 31 a 36 e dall'allegato b del D.Lgs. n. 196 del 2003;
- l'art. 4 del DPCM 3 dicembre 2013 dispone tra gli oggetti della conservazione trattati dal sistema di conservazione alla lettera a) il pacchetto di versamento;
- l'art. 6 del suddetto DPCM, individuando "*Ruoli e responsabilità*", mette in capo al produttore il suddetto pacchetto di versamento e la sua trasmissione al sistema di conservazione;

## CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con la deliberazione della Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ad oggetto "Costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta quale "Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici" per gli Enti locali ", la Regione ha costituito il Polo di coordinamento per la realizzazione del processo di conservazione della documentazione digitale;
- è stato acquisito il nulla-osta da parte della competente Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta a costituirsi e ad agire in qualità di Polo di coordinamento in data 25 marzo 2016 con nota n. 976/33.22.07, sulla base del modello organizzativo allegato;
- la REGIONE intende offrire agli altri enti locali valdostani i servizi di tipo archivistico e tecnologico regolati dalla presente convenzione, che identificano la REGIONE come l'intermediario nella configurazione dei pacchetti di versamento e nella loro trasmissione al Sistema di conservazione;
- è stato acquisito, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, il parere del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta che si è espresso favorevolmente in data 21 giugno 2016, con nota prot. n. 584 del 22 giugno 2016;
- le Parti concordano sull'opportunità di procedere alla stipula della presente convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.

Tutto quanto premesso visto e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Definizioni

1. Nell'ambito del presente convenzione si intende per:

A. **Amministrazioni Pubbliche**: le Amministrazioni definite all'art. 2, comma 2 del CAD;

B. **CELVA**: il Consorzio degli Enti Locali della valle d'Aosta che funge da intermediario tra la REGIONE e gli Enti locali;

C. **Conservatore:** il soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto dall'AgID il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza;

D. **Convenzione:** il presente atto che regola, le procedure legate all'erogazione dei servizi di preparazione del pacchetto di versamento e della sua trasmissione al sistema di conservazione;

E. **Ente produttore:** le amministrazioni pubbliche e/o i gestori di pubblici servizi, nonché gli enti pubblici, anche non economici che fanno capo o comunque risultano collegati all'Amministrazione che sottoscrive la presente convenzione, al fine di aderire al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici;

F. **Modello organizzativo:** è l'organizzazione su cui si articola il processo per la conservazione digitale sulla cui base la Soprintendenza archivistica ha autorizzato la Regione a costituirsi quale Polo di coordinamento per la conservazione;

G. **Pacchetto di versamento:** pacchetto informativo inviato dall'ENTE PRODUTTORE al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato, descritto nel manuale di conservazione;

H. **Polo di coordinamento:** la REGIONE che, sulla base del nulla-osta della Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, offre ai soggetti aderenti un servizio archivistico e tecnologico per la preparazione e la trasmissione dei pacchetti di versamento, nel pieno rispetto degli standard archivistici e tecnici definiti dalle linee guida e dai relativi allegati, gestendo per conto degli stessi soggetti aderenti i rapporti con il CONSERVATORE e la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

I. **Servizi del Polo di coordinamento:** i servizi di preparazione dei pacchetti di versamento e la loro trasmissione in modalità telematica, secondo quanto concordato con il CONSERVATORE per il versamento, ai fini conservativi dei documenti informatici, così come descritti nelle Linee guida e nei relativi allegati;

J. **Sistema di gestione per il versamento e la selezione:** la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra gli Enti aderenti e il CONSERVATORE individuato, in conformità al disposto dell'art. 81, comma 2bis, del CAD e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 44 dello stesso CAD;

K. **Soggetto tecnologico:** è il soggetto a cui sono affidate la manutenzione e l'implementazione del Sistema di gestione per il versamento e la selezione;

L. **Referente regionale:** la persona nominata dalla REGIONE quale referente della convenzione nei confronti del CONSERVATORE, della Soprintendenza archivistica e del soggetto tecnologico incaricato.

## **Art. 2 Premesse e allegati**

1. Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Convenzione, così come fanno parte integrante e sostanziale della stessa, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

A. Linee guida, manuali, specifiche tecniche e i disciplinari per l'invio in conservazione dei pacchetti di versamento predisposti dal CONSERVATORE;

B. Modello organizzativo del Polo di coordinamento approvato dalla Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

2. La REGIONE si impegna altresì a rendere disponibili all'ENTE PRODUTTORE, non appena perfezionati, i seguenti documenti:
  - C. Procedura di abilitazione per l'avvio in esercizio dell'ENTE PRODUTTORE;
  - D. Specifiche tecniche e manuale del Sistema di gestione per il versamento e la selezione;
  - E. Metadati caratteristici di ciascun documento per la produzione del file in formato XML, modelli dei pacchetti di versamento, linee guida e specifiche relative alle tipologie e/o serie documentarie.
3. Le espressioni riportate nei documenti appena citati hanno il significato specificato negli stessi documenti, salvo che il contesto delle singole clausole della convenzione disponga diversamente.
4. La REGIONE, anche nella sua ulteriore qualità di intermediario tecnologico, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, rimane estranea a tutto quanto concerne la produzione del pacchetto di versamento da parte dell'ENTE PRODUTTORE e l'erogazione del servizio di trasmissione, di cui si farà carico il Soggetto tecnologico di volta in volta selezionato.

### **Art. 3 Oggetto**

1. La presente convenzione prevede l'assunzione dalle Parti degli obblighi e dello svolgimento delle attività derivanti dall'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici, così come previsto dai documenti di cui all'art. 2, per il tramite del Sistema di gestione per il versamento e la selezione di cui al successivo art. 4, al fine di sviluppare un unico sistema regionale di conservazione dei documenti informatici, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 44 del CAD e nel rispetto di quanto previsto nelle Regole tecniche, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni di legge in materia di conservazione digitale.

### **Art. 4 Sistema di gestione per il versamento e la selezione**

1. Il Sistema di gestione per il versamento e la selezione è costituito dalla piattaforma tecnologica per l'interconnessione, l'interoperabilità e le funzionalità di versamento tra REGIONE, ENTE PRODUTTORE e CONSERVATORE, messa a disposizione dalla stessa REGIONE al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 44 del CAD.
2. La presente convenzione prevede l'utilizzo della piattaforma tecnologica di versamento al CONSERVATORE accreditato, da parte dei soggetti aderenti al Polo di conservazione, mediante sottoscrizione della convenzione stessa.

### **Art. 5 Obblighi dell'ENTE PRODUTTORE**

1. L'ENTE PRODUTTORE si impegna a:
  - a) collaborare con il Polo di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti e per il rispetto degli impegni specifici di progetto;
  - b) rispettare le linee guida, le specifiche tecniche, gli standard ed i tempi stabiliti per i versamenti definiti dal CONSERVATORE per il tramite del Polo di coordinamento;
  - c) predisporre e sottoscrivere gli atti e i documenti previsti per le autorizzazioni di cui all'art. 21 lettera e) del Codice dei beni culturali;

- d) comunicare al CELVA e alla REGIONE i riferimenti del responsabile della convenzione nei confronti della REGIONE, di cui all'art. 10, e nei confronti del CONSERVATORE, nominato "Referente dei versamenti";
- e) trasmettere al CELVA e alla REGIONE il proprio piano di attivazione dei servizi per i versamenti;
- f) attivare le azioni necessarie per la predisposizione dei pacchetti di versamento da inviare, per il tramite del Sistema di gestione per il versamento e la selezione, al CONSERVATORE accreditato;
- g) collaborare allo sviluppo delle componenti applicative necessarie alla fruizione dei servizi erogati dal Sistema di gestione per il versamento e la selezione, in conformità a quanto indicato negli allegati alla presente convenzione;
- h) assumere ogni responsabilità e gli oneri per la predisposizione degli adeguamenti ai propri sistemi e dei necessari collegamenti tecnici, delle configurazioni e degli apparati atti a garantire l'accesso ai servizi offerti dal Polo di coordinamento e dalla piattaforma tecnologica regionale, in conformità a quanto indicato negli allegati della presente convenzione;
- i) eseguire tutti i test necessari (connettività, funzionali e di integrazione), al fine di valutare l'idoneità dell'interfacciamento realizzato con i servizi applicativi, pena l'impossibilità di procedere all'attivazione dei servizi stessi.

#### **Art. 6 Obblighi della REGIONE**

##### **1. La REGIONE in qualità di Polo di coordinamento si impegna a:**

- a) mettere a disposizione ai soggetti aderenti la piattaforma tecnologica regionale inerente al Sistema di gestione per il versamento e la selezione, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 44 del CAD;
- b) predisporre i modelli dei pacchetti di versamento in accordo con il CONSERVATORE, presiedere all'individuazione dei metadati caratteristici di ciascun documento per la produzione del file in formato XML e fornire all'ENTE PRODUTTORE le specifiche tecniche, i manuali e le linee guida coerentemente con i requisiti stabiliti con il CONSERVATORE accreditato;
- c) risolvere le eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte del CONSERVATORE, quando queste attengano alla predisposizione dei modelli di versamento e ai metadati specifici (XML), farsi carico delle attività di controllo dei test preliminari e strumentali all'invio in conservazione dei pacchetti di versamento, sia nella qualità di beneficiaria, sia nella qualità di intermediario tecnologico per i soggetti aderenti. Resta esclusa ogni responsabilità della REGIONE, nella sua funzione di intermediario tecnologico, in ordine alla correttezza e integrità dei dati contenuti nei pacchetti di versamento;
- d) realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra il CONSERVATORE e i soggetti aderenti, attraverso il Sistema di gestione dei versamenti e selezione;
- e) sostenere i costi di attivazione e di esercizio della piattaforma tecnologica regionale fino alla scadenza della presente convenzione;
- f) sottoscrivere accordi e farsi carico degli oneri con il CONSERVATORE accreditato.



## **Art. 7 Ruolo del CELVA**

1. Il CELVA è il soggetto che opera per fornire assistenza diretta agli enti locali e che, sulla base del modello organizzativo allegato, ha i seguenti compiti:
  - a) fornire supporto organizzativo agli enti locali nello svolgimento delle loro attività;
  - b) armonizzare le azioni dei singoli enti locali attraverso operazioni atte a favorire la loro corretta adesione all'iniziativa;
  - c) svolgere attività di informazione periodica agli enti locali sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
  - d) promuovere momenti di formazione, approfondendo ed ampliando le loro conoscenze in campo tecnologico.

## **Art. 8 Durata**

1. La durata della presente convenzione è fissata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo con il CONSERVATORE individuato, salvo proroghe richieste e concordate tra le Parti. Durante la vigenza della convenzione, le Parti si riservano la facoltà di recedere dallo stesso, mediante comunicazione scritta, con preavviso di trenta giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

## **Art. 9 Implementazioni tecnologiche e procedurali**

1. Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere allineato l'impianto tecnologico, alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra le Parti.

## **Art. 10 Comunicazioni tra le Parti**

1. Le Parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona quale referente e responsabile della convenzione nei confronti della controparte, al quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dalla convenzione e dai suoi allegati.
2. Le comunicazioni avverranno tramite l'intermediazione del CELVA.
3. Le comunicazioni formali sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- per la REGIONE:  
segretario\_generale@pec.regione.vda.it
- per l'ENTE PRODUTTORE:
- \_\_\_\_\_ per il CELVA: protocollo@pec.celva.it

## **Art. 11 Dati personali**

1. L'ENTE PRODUTTORE si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. A tal fine, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione medesima. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al

vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione della convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti con l'interessato.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 12 Legge applicabile e foro competente**

1. Le norme applicabili al presente convenzione sono quelle previste dall'ordinamento italiano.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà definita in via esclusiva al foro di Aosta.

#### **Art. 13 Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alla norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione e/o ai singoli regolamenti di funzionamento.
2. Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del presente convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo convenzione tra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione, che rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna parte. Non trova pertanto applicazione l'art. 1341 del codice civile.

#### **Art. 14 Esenzioni per bollo e registrazioni**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del d.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 132/1986.

#### **Art. 15 Disposizioni finali**

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Il Presidente Augusto ROLLANDIN  
(Documento sottoscritto digitalmente)

Per \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Documento sottoscritto digitalmente)